



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
PER IL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Via Baglioni,11
Telef. 075/5405700 fax n. 075/5004557
e.mail: .tribsorv.perugia@giustizia.it

prot.

PERUGIA, 24 marzo 2020

Il Presidente f.f.

Visto il decreto legge 18 marzo 2020 n.18, con particolare riferimento alle disposizioni degli artt. 83 e 87;

viste le circolari del Ministero della Giustizia-D.O.G. del 19 marzo 2020 prot. 0053877.U e 0003780. ID;

dato atto che è rimesso ai capi degli uffici giudiziari dettare disposizioni per disciplinare, nell'arco di tempo tendenzialmente fino al 30 giugno 2020 -salvo anticipazioni che saranno comunicate dall'Autorità di governo- le seguenti materie

- a. accesso del pubblico presso la sede dell'ufficio giudiziario di riferimento
- b. limitazioni dell'orario di apertura per il compimento di attività urgenti
- c. accesso ai servizi anche tramite mezzi di comunicazione telematica e telefonica tra Avvocati e Cancelleria
- d. linee guida vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze
- e. organizzazione del lavoro agile (*smart work* da casa) del personale di Cancelleria, quale modalità ordinaria di svolgimento del lavoro
- f. organizzazione di "presidi" basati su criterio di rotazione, per il compimento delle attività indifferibili che richiedono la presenza necessaria sul luogo di lavoro
- g. individuazione delle attività indifferibili, con riferimento alla operatività corrente del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza;

sentito previamente il rappresentante delegato dall'Ordine degli Avvocati di Perugia;

consultato il Direttore di Cancelleria

Dispone

Punti a., b. e c.

L'accesso dei signori Avvocati e dei Loro collaboratori osserverà l'orario, dal lunedì al venerdì -sabato escluso- dalle 10.00 alle 12.00.

Nel medesimo arco di tempo potrà farsi ricorso a comunicazioni telefoniche con il presidio di Cancelleria; alcun limite orario è naturalmente previsto per la corrispondenza telematica, da preferire per presentare domande di misure alternative, reclami, opposizioni, ect..

Punto d.

Sono confermate le udienze già calendarizzate del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio di Sorveglianza, fissate nei giorni 26 marzo, 9-16-23-30 aprile, 7-14-21-28 maggio, 11-18-25-giugno 2020

quanto al tribunale, e alle date del 24 marzo, 21 e 28 aprile, 19 e 26 maggio, 9 e 30 giugno 2020 con riferimento all'ufficio di sorveglianza.

In attuazione dell'art. 2, comma 2 lett. g) del d.l. 8 marzo 2020 n.11 e dell'art. 83 comma 3 del d.l. legge 18 marzo 2020 n.18

1. saranno trattati esclusivamente i procedimenti relativi a persone detenute alla condizione che l'interessato, o il suo difensore (anche d'ufficio) ne faccia richiesta
2. la richiesta di trattazione potrà essere formalizzata a mezzo dichiarazione resa dall'interessato all'Ufficio Matricola dell'Istituto di assegnazione o in forme equipollenti (corrispondenza, telegramma), oppure dal difensore direttamente in udienza o con comunicazione scritta trasmessa alla Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza
3. il collegamento in videoconferenza a mezzo *skype* è assicurato nei soli casi in cui il detenuto, che il giorno dell'udienza risulti associato ad uno degli istituti di pena del distretto, abbia fatto richiesta di partecipazione a distanza
4. sarà autorizzata la corrispondenza telefonica tra il difensore in aula e il detenuto in collegamento telematico dal carcere
5. in udienza saranno altresì trattati i procedimenti per i quali non è previsto il contraddittorio camerale, ovvero mancanti dell'avviso di fissazione di udienza (es. domande di riabilitazione; ratifiche in materia di "rito semplificato"; differimento obbligatorio della pena nei casi dell'art. 146 cod. pen., nr. 1 e 2; declaratorie di estinzione pena per il buon esito dell'affidamento in prova; ammissioni collegiali al patrocinio a spese dello Stato; liquidazioni collegiali del patrocinio a spese dello Stato)
6. i procedimenti volti alla eventuale revoca di una misura alternativa alla detenzione, ex art. 51 ter Ord. pen., saranno trattati in ogni caso, a prescindere dalla richiesta della parte privata, come previsto dalle disposizioni dei decreti legge sopra citate
7. i Signori Difensori concorderanno con l'assistente di udienza l'ordine di chiamata del loro procedimento, e assicureranno di osservare le distanze di sicurezza interpersonali previste dall'Autorità di Governo, inclusi gli spazi antistanti e adiacenti l'aula di udienza del tribunale
8. i procedimenti nei confronti di condannati liberi in sospensione (art. 656 co 5 cpp), agli arresti domiciliari esecutivi (art. 656 c.10 cpp), in misura alternativa provvisoria (ex legge Simeone), e i procedimenti a carico di detenuti ma dall'esito eventualmente non favorevole (es. opposizioni alla espulsione dal t/Stato ex art. 16 co. 5 TU 286/98; reclami del D.A.P. su concessione del rimedio risarcitorio p. dall'art. 35 ter Ord. pen.), inclusa la materia delle misure di sicurezza non detentive (riesame pericolosità sociale funzionale alla messa in esecuzione o alla proroga; impugnazioni in materia) saranno rinviati a udienza successiva al 30 giugno 2020.

Punti e., f. e g

Sono considerate **attività indifferibili** le seguenti

1. predisposizione e comunicazione/notifica dei decreti di fissazione di udienza, per i procedimenti che saranno trattati fino all'udienza del 25 giugno 2020 inclusa
2. assistenza ai magistrati in udienza
3. pubblicazione delle ordinanze depositate, con assoluta priorità riservata ai provvedimenti in materia di misure alternative anche negate, ai reclami ex art. 30 L.P. in caso di pronuncia favorevole e, quando favorevoli, ai reclami ex art. 35 ter L.P., a quelli in materia di liberazione anticipata e di opposizione ex Legge 199/2010

4. le iscrizioni di procedimenti per (Ufficio) misure previste dalla legislazione di emergenza, ovvero detenzioni domiciliari ex art. 123 D.L. 18 marzo 2020 n.18; detenzione domiciliare umanitaria per detenuti anziani affetti da particolari patologie a rischio di gravi complicanze in caso di contagio da Covid-19; esecuzione della pena al domicilio ex legge 199/2010; misure alternative provvisorie ex Legge Simeone; espulsioni ex art. 16 comma 5 TU 286/98 su richiesta degli interessati; permessi ex art. 30 Ord. pen.; reclami ex art. 35 ter Ord. pen. di chi abbia breve pena residua; (Tribunale e Ufficio) revoche di misure alternative ex art. 51 ter L.P.; differimento pena per gravi motivi di salute (147 co. 2 cp) o richiesto da detenute in stato gravidanza oppure madri di minori fino ad anni 3; richiesta di misure alternative in presenza di pene residue brevi
5. istruttoria di tutti i procedimenti di cui al punto 4, e di quelli calendarizzati fino al 30.06.2020
6. adempimenti di cancelleria connessi all'iscrizione delle domande di accesso al patrocinio a spese dello Stato in relazione ai procedimenti già calendarizzati; comunicazione delle liquidazioni disposte.

I presidi, di fatto già organizzati a decorrere dal 16 marzo 2020, sono istituiti su base bi-settimanale previo accordo tra le unità di personale di Cancelleria effettivamente in servizio, esclusi coloro che beneficiano di congedi, Legge 104/1992, provvidenze per i figli under anni 12 e di altre forme di esonero consentito dall'attività lavorativa.

I presidi richiedono la presenza minima giornaliera di due unità di personale, una per il Tribunale l'altra per l'Ufficio di Sorveglianza.

I presidi sono istituiti prevedendo la presenza sul luogo di lavoro di ciascuna unità per non meno di due giorni alla settimana, secondo un criterio rotativo concordato, mentre i giorni restanti sono destinati al lavoro agile da casa.

Le attività indicate ai punti da 1 a 6 saranno ripartite tra attività da svolgere sul luogo di lavoro oppure in smart work a seconda della necessità o meno, per il personale, di avvalersi dei sistemi informatici in dotazione degli uffici, inclusa la possibilità del loro utilizzo da remoto.

I progetti di lavoro agile, che il capo ufficio dovrà assegnare a ciascuna unità di personale, sono in fase di approntamento e terranno conto dei suggerimenti quanto a possibilità di svolgere da casa le attività indifferibili di cui ai punti dal 1 a 6 che precedono, ad esse aggiungendosi le istruttorie a regime dei procedimenti rinviati a dopo la data del 30 giugno 2020.

Il Presidente f.f.
Beatrice Cristiani

